



Legal Tax Advisors

IL TRASPORTI DI CABOTAGGIO STRADALE DI MERCI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

In materia di cabotaggio si sono succedute varie disposizioni sia di fonte nazionale che internazionale.

Nel corso del 2014, in particolare, il Legislatore è intervenuto con il D.L. 133/2014, convertito con L. n. 164/14.

Tale normativa deve, tuttavia, essere necessariamente coordinata con la norme comunitarie del Regolamento CE n. 1072/2009, il quale definisce le condizioni nonché i limiti entro i quali un vettore stabilito in un Paese membro dell'UE può svolgere, a titolo temporaneo, attività di autotrasporto per conto terzi all'interno di un altro Paese membro, detto Paese Ospitante.

Al fine di coordinare il variegato panorama normativo è intervenuta la circolare del 15.01.2015 del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Vediamo, dunque, di ricapitolare in modo organico le disposizioni nazionale ed internazionali.

Innanzitutto, al fine di poter esercitare attività di cabotaggio, vi sono due presupposti imprescindibili: il trasportatore di merci su strada per conto terzi deve essere stabilito in uno Stato membro o in uno degli Stati che aderiscono allo Spazio Economico Europeo e lo stesso deve, inoltre, essere titolare di licenza comunitaria.

Copia di quest'ultima deve necessariamente essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente all'attestato del conducente, ma in tale ultimo caso solamente se l'autista è cittadino di un Paese terzo e non è soggiornante di lungo periodo in un Paese UE. L'attestato non è invece richiesto ai conducenti cittadini di Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein.

Il cabotaggio deve avere una durata complessiva di sette giorni e, in tale periodo, sono consentite un numero massimo di tre operazioni.



Legal Tax Advisors

L'attività di cabotaggio, inoltre, può essere eseguita solamente se il vettore è entrato nello Stato Ospitante con un veicolo carico e le merci trasportate devono essere integralmente consegnate.

Preme sottolineare che nel territorio nazionale il cabotaggio è ammesso

- a seguito di trasporto internazionale proveniente da un altro Stato membro, ovvero da uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo o se svolto da un vettore comunitario proveniente dalla Svizzera con destinazione nel territorio italiano. Tuttavia, l'attività di cabotaggio è preclusa ai vettori svizzeri, essendo riservata ai vettori stabiliti in uno degli Stati membri;
- se sono state integralmente consegnate le merci trasportate nel corso del trasporto internazionale in entrata,
- entro il limite massimo di tre operazioni di cabotaggio effettuate con il medesimo veicolo con cui è stato effettuato detto trasporto;
- con il limite per cui l'ultimo scarico in regime di cabotaggio prima di lasciare il territorio nazionale deve aver luogo entro 7 giorni dall'ultimo scarico effettuato nel corso del trasporto internazionale in entrata nel territorio italiano.

Se il vettore decide di eseguire una o più operazioni (nel limite di tre anzidetto) non nello Stato membro di arrivo del trasporto internazionale, ma in altri Stati membri, è ammessa una sola operazione di cabotaggio in un dato Stato che deve essere eseguita entro 3 giorni dall'entrata a vuoto in quello Stato.

Dunque, il trasportatore, nel termine di sette giorni dallo scarico totale in un trasporto svolto verso uno Stato membro, potrà effettuare in Italia una sola operazione di cabotaggio rispetto alle tre consentite, entro tre giorni dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio italiano.

Per ogni operazione effettuata devono, inoltre, essere prodotte le prove documentale contenenti: nome, indirizzo e firma del mittente; nome indirizzo e firma del trasportatore; nome indirizzo del destinatario, la sua firma e la data di consegna delle merci; il luogo e la data del passaggio di consegna delle stesse e il luogo di consegna previsto; la denominazione delle merci, le modalità di imballaggio; per le merci pericolose la



Legal Tax Advisors

denominazione generalmente riconosciuta, il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi; la massa lorda o la quantità delle merci; il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

Inoltre, si rammenta che l'attività di cabotaggio può essere svolta con veicoli che operano in esenzione della licenza comunitaria. In tal caso, alcuni saranno oggetto della disciplina specifica del cabotaggio, ai sensi dell'art. 8, comma 5 del Regolamento CE n. 1072/2009 e, altri, saranno del tutto esenti dalla stessa, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Pertanto, ex art. 8 comma 5, l'attività di autotrasporto di cabotaggio relativa a trasporti postali effettuati in regime di servizio universale, i trasporti di veicoli danneggiati o da riparare, nonché il trasporto merci con autoveicoli la cui massa a carico ammissibile non superi le 3,5 tonnellate viene svolta con le stesse condizioni e limiti previsti per i vettori muniti di licenza comunitaria.

La violazione delle condizioni sopradescritte è sanzionata dall'art. 46 bis della L. 298/1974, che per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 133/2014, ha inserito l'espreso riferimento al Regolamento CE n. 1072/2009.

Ha inoltre introdotto il comma 1 bis allo stesso art. 46 bis, stabilendo che le sanzioni amministrative del pagamento della somma da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00 e il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi, si applichi anche nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero, qualora venga verificata, durante la circolazione, la non corrispondenza tra le registrazioni del tachigrafo o di altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite e sopradescritte, o nel caso in cui le stesse non siano conservate a bordo del veicolo. Non è, inoltre, consentita la produzione differita dei documenti probatori ed in tal caso verranno immediatamente irrogate le sanzioni di cui all'art. 46 bis.

Si rammenta, infine, che l'eventuale fermo amministrativo del veicolo verrà sempre eseguito a spese del responsabile della violazione, trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 207 C.d.S.



Legal Tax Advisors

Chiara Melotto